

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione di derivazione d'acqua T. Stura di Val Grande, nei Comuni di Chialamberto e Cantoria, in misura di litri/sec max 20,00 e medi 10,00 ad uso agricolo con restituzione nel Torrente Stura di Val Grande in Comune di Cantoira assentita al Consorzio di Servizi Agricoli Val Grande.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1065-51996/2012 del 12/12/2012 - Codice univoco: TO-A-10396

TO-A-10397

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio di Servizi Agricoli Val Grande - (omissis) - con sede legale in Groscavallo Corso Roma, 9 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Stura di Val Grande nei Comuni di Chialamberto e Cantoria a mezzo di due punti di presa, in misura di litri/sec massimi 20,00 e medi 10,00 ad uso agricolo per irrigare 12,7 ettari di terreno nei medesimi Comuni;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/12/2012:

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di:

- 635 litri/sec per quanto concerne la derivazione bealera Gora Piagni-Ronzia-Balme, con presa in Comune di Chialamberto;

- 668 litri/sec per quanto concerne la derivazione bealera Case Goffo, con presa in Comune di Cantoira.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente

eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(... omissis ...)"